

Repertorio nr. _____

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER

L'AERONAVIGABILITÀ

ROMA

Contratto per Atto Pubblico amministrativo a seguito di procedura ristretta in ambito comunitario con la Ditta _____ con sede legale in _____ per l'acquisizione di nr. 6 aeromobili di tipo Tanker e relativo supporto tecnico-logistico integrato iniziale.

Le attività prevedono:

- prestazioni contrattualizzate per un ammontare complessivo netto di Euro _____, I.V.A. esente ai sensi dell'art.8/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633 e s.m.i.), di cui:
- Euro _____ per prestazioni e forniture programmate;
- Euro 50.000.000,00 per prestazioni e forniture non programmate.

C.I.G. B68578B1AC

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in Roma, presso la sede della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (D.A.A.A.), davanti a me _____, Ufficiale Rogante, senza l'assistenza di testimoni, per avervi le Parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato,

Sono comparsi

Il Ministero della Difesa, Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, rappresentata dal Dirigente _____ in qualità di _____ della D.A.A.A. come risulta dal D.D. di delega datato _____,

e

la Ditta _____, con sede legale in _____, codice fiscale n. C.F. n. _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____, nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura Speciale n. _____, notaio in _____ in atti, della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante mi sono accertato e faccio quindi fede.

PREMESSA NARRATIVA¹

Premesso che:

- con il foglio M_D ARM001 REG2025 0041492 del 17 aprile 2025 lo Stato Maggiore Aeronautica ha dato mandato alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità per l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato per l'acquisizione di 6 velivoli in configurazione Tanker, conformi alle specifiche ivi indicate, e relativo Supporto Logistico Iniziale;
- l'impresa in oggetto trova copertura nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati dalla Scheda Decreto 08/2021, a copertura del Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea *Tanker Heavy Multi Role A.M.*;

¹ La Premessa Narrativa verrà completata in sede di stipula contrattuale

- con Determina a Contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2025 0000043 del 17 aprile 2025, la D.A.A.A. ha disposto la realizzazione dell'impresa in argomento stabilendo di attivare una procedura ristretta accelerata in ambito comunitario, con criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 208/2011;
- a seguito delle attività di prequalifica sono state invitate nr. ____ Ditte a presentare la propria offerta tecnico-economica;
- le prestazioni e forniture, oggetto del presente Contratto, sono state aggiudicate alla Ditta _____ con sede legale in _____, come risulta da verbale di aggiudicazione n° _____ di Repertorio del __/__/____ redatto a seguito della predetta procedura ristretta.

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSA NARRATIVA

1. La premessa narrativa è parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 - ABBREVIAZIONI E ACRONIMI²

1. Nel testo del presente articolato contrattuale saranno utilizzati le seguenti abbreviazioni e acronimi con i corrispondenti significati affianco riportati:

A.D. – Amministrazione della Difesa (Ministero della Difesa / stazione appaltante)

A.G.E. – Aircraft Ground Equipment

A.M. – Aeronautica Militare

C.T. – Capitolato Tecnico

D.A.A.A. – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (ARMAEREO)

² Le Abbreviazioni e Acronimi verranno completati in sede di stipula contrattuale

D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

F.A. – Forza Armata

G.F.X. – Government Furnished Equipment/Facilities/Services/Data

N.S.N. – NATO Stock Number

P.B.L. – Performance Based Logistic

P/N – Part Number

R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto

S.M.A. – Stato Maggiore Aeronautica

S/N – Serial Number

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta _____ avente sede legale in _____, che nel seguito verrà denominata semplicemente “_____” oppure “Ditta”, si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto (il “Contratto”), a fornire all’Amministrazione della Difesa, che nel seguito verrà denominata semplicemente “A.D.”, i seguenti servizi e forniture³:

1. PRESTAZIONI/FORNITURE PROGRAMMATE

Lotto	Descrizione del lotto
1	Attività tecnico-ingegneristiche non ricorrenti per sviluppo, certificazione e qualifica aeromobile militare
2	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 1 - _____
3	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 2 - _____
4	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 3 - _____
5	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 4 - _____
6	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 5 - _____
7	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 6 - _____
8	Supporto Logistico Integrato Iniziale (addestramento per <i>Aircrew</i> e manutentori)
9	Supporto Logistico Integrato Iniziale (servizi <i>Performance based</i>)

³ L’Amministrazione Difesa si riserva di aggiungere ulteriori Lotti ove l’Operatore Economico, in sede di presentazione dell’Offerta Tecnica, espliciti la fornitura di prestazioni inerenti ai requisiti premiali (vedi Disciplinare di Gara - II Parte).

I Lotti di fornitura saranno articolati attraverso sub-lotti ovvero milestone di avanzamento da presentare alla Verifica di Conformità secondo le modalità e le tempistiche definite in Allegato "C"⁴ (Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e criteri di Verifica Conformità).

2. PRESTAZIONI/FORNITURE NON PROGRAMMATE

Lotto	Descrizione del lotto
10	Attività ingegneristiche/logistiche non programmate

Attività urgenti e/o non prevedibili direttamente condizionanti il rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi role* A.M., a titolo di esempio non esaustivo:

- per quanto attiene la fase di produzione, da modifiche progettuali urgenti, problemi tecnici nel ciclo produttivo imprevisti, aggiornamenti tecnologici necessari, rettifiche in corso d'opera, modifiche normative, modifiche richieste dagli Enti certificatori;
- per quanto attiene la fase di supporto logistico, da attività per la rimessa in efficienza di articoli di configurazione degli aeromobili a seguito di danni accidentali causati da personale dell'A.D., di Foreign Object Damage.

3. Le prestazioni/forniture e le attività di cui al presente Contratto saranno eseguite in conformità al Capitolato Tecnico posto in Allegato "A"⁵ nel prosieguo richiamato semplicemente come "C.T.", che costituisce parte integrante del presente Contratto.

⁴ Tale Allegato, non potendo essere completamente redatto prima dell'Aggiudicazione, sarà perfezionato dalla Stazione Appaltante in base all'Offerta Tecnica e a quella Economica presentate dall'Operatore Economico

⁵ Tale Allegato, non potendo essere completamente redatto prima dell'Aggiudicazione, sarà perfezionato dalla Stazione Appaltante in base all'Offerta Tecnica e a quella Economica presentate dall'Operatore Economico

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI GENERALI

1. La Commessa, per quanto non previsto dal presente Atto, è regolata dal D.Lgs. n. 208/2011, dal D.P.R. n. 49/2013, concernente il Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non militare. Per quanto in detti Atti non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 36/2023, dal D.P.R. n. 236/2012, da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. n. 66/2010, dal relativo Testo Unico Regolamentare, di cui al D.P.R. n. 90/2010 e dal D.M 07.03.2018.

2. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato Tecnico posto in Allegato "A".

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e i suoi Allegati prevarrà quanto scritto nel Contratto.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI

1. La Ditta ha l'obbligo di conservare i modelli, i disegni, le pubblicazioni necessari per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto fino a quando non ne sia esplicitamente esonerata dall'A.D.

2. È facoltà dell'A.D. far eseguire dai suoi delegati, durante l'esecuzione delle lavorazioni previste in Contratto, controlli ispettivi alle attrezzature generiche e peculiari necessarie durante le lavorazioni predette per

verificarne la buona manutenzione, l'aggiornamento e la taratura. Qualora a seguito di tali controlli risultasse:

- una carenza e/o mancanza del rispetto dell'Organizzazione o delle procedure o della compilazione della documentazione prevista dall'Edizione vigente delle norme di Assicurazione Qualità;
- l'impiego di materiali non originali e non qualificati dalla Casa Madre e/o da Ente Governativo ovvero realizzati dalla Ditta non in conformità con il Sistema di Qualità aziendale approvato dall'A.D.;
- l'indisponibilità o la non impiegabilità delle attrezzature prescritte dalla Casa Costruttrice dei materiali perché non correttamente installate o non tarate o non calibrate o incomplete;
- la mancata utilizzazione di manuali tecnici e documentazione tecnica necessaria alle lavorazioni, ovvero il loro mancato aggiornamento;
- l'impiego di personale non addestrato e qualificato.

3. Per tutte le lavorazioni previste nel presente Contratto, da effettuare presso la Ditta o, previa autorizzazione dell'A.D., anche presso altri, i delegati dell'A.D. dovranno avere libero accesso e circolazione per tutta la durata delle lavorazioni, presso i luoghi dove vengono effettuate le attività oggetto del presente Contratto. La Ditta deve fornire ai delegati tutti i mezzi necessari a eseguire il loro compito.

ARTICOLO 6 - DURATA E OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto avrà la durata di 122 mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti, e potrà essere esteso come da accordi tra le Parti in caso di eventi impreveduti secondo l'Art. 41.

2. Tale termine decorre dalla data di operatività contrattuale (T_0)

individuata nel giorno successivo alla ricezione, da parte della Ditta, della notifica a mezzo PEC dell'avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo, del Decreto di approvazione del presente Contratto.

3. Il suddetto termine è inteso come limite di esecuzione delle prestazioni programmate e come limite massimo per la presentazione delle richieste di preventivo da parte dell'A.D. per le prestazioni non programmate di cui all'Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO).

4. A partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, la D.A.A.A. si riserva il diritto di anticipare l'esecuzione contrattuale prima della data di operatività (T₀) descritta al precedente punto 2). In tal caso, la D.A.A.A. comunicherà formalmente la "Data di esecuzione anticipata".

ARTICOLO 7 - PREZZI

1. Il prezzo complessivo delle PRESTAZIONI/FORNITURE PROGRAMMATE indicate al punto 2) del precedente Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) viene convenuto in Euro _____ come descritto nell'Allegato "C".

La descrizione dei Lotti e i corrispondenti prezzi sono racchiusi nella tabella seguente:

Lotto	Descrizione del lotto	Prezzo
1	Attività tecnico-ingegneristiche non ricorrenti per sviluppo, certificazione e qualifica aeromobile militare	_____ €
2	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 1 - _____	_____ €
3	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 2 - _____	_____ €
4	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 3 - _____	_____ €
5	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 4 - _____	_____ €
6	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 5 - _____	_____ €
7	Velivolo <i>Tanker</i> Nr. 6 - _____	_____ €
8	Supporto Logistico Integrato Iniziale (addestramento	_____ €

	per <i>Aircrew</i> e manutentori)	
9	Supporto Logistico Integrato Iniziale (servizi <i>Performance based</i>)	_____ €
	Subtotale Quota Programmata	_____ €
10	Attività ingegneristiche/logistiche non programmate	_____ €
	Totale	_____ €

2. La Ditta inoltre si impegna a eseguire le PRESTAZIONE/FORNITURE NON PROGRAMMATE (Lotto 10) indicate al punto 3) del precedente Art. 3 “OGGETTO DEL CONTRATTO” fino all’importo massimo di Euro 50.000.000,00 senza impegno di ammontare minimo per l’A.D.

In ogni caso, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del Contratto, la consistenza di tali prestazioni non abbia raggiunto l’importo massimo definito.

3. I prezzi e le condizioni in relazione a ciascun Ordinativo per qualsiasi attività non programmata del Lotto 10 devono essere approvati dalla D.A.A.A. prima dell’inizio di qualsiasi attività. La D.A.A.A. emetterà una Richiesta d’Offerta nei confronti della Ditta la quale entro 30 giorni dovrà fornire un preventivo per il prezzo delle forniture e dei servizi richiesti indicando la validità dello stesso. Nella determinazione del prezzo delle attività non programmate del Lotto 10, la Ditta dovrà:

- utilizzare i tassi orari/costi unitari/maggiorazioni già utilizzati per le attività programmate di questo Contratto;
- indicare il dettaglio dei servizi e/o l’elenco delle forniture (mediante descrizione P/N, N.S.N. e S/N ove applicabile) e i loro prezzi, il luogo e il termine massimo per la presentazione alla Verifica di Conformità, i termini e le condizioni per la misurazione della prestazione - ove applicabile - e i relativi rimedi, nonché la scadenza del preventivo.

L'approvazione/rigetto di ogni singola quotazione relativa alla specifica Richiesta e Offerta, dopo valutazione del prezzo e congruità, sarà comunicata dalla D.A.A.A. alla Ditta. Dopo il concordamento tra le Parti su prezzo, termini e condizioni, la D.A.A.A. rilascerà alla Ditta l'approvazione dell'Ordinativo.

4. I suddetti prezzi sono onnicomprensivi essendo in essi incluso quanto necessario alla perfetta esecuzione della Commessa. Sono incluse le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di Terzi, tra cui: privativa industriale, licenza di riproduzione, *royalty*, ecc., e per qualsiasi altro diritto intendendo con ciò che l'A.D. è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.

5. I suddetti prezzi includono, inoltre, le prestazioni inerenti all'esecuzione delle attività di certificazione e delle prove di verifica di conformità da eseguirsi presso gli stabilimenti della Ditta, salvo diversi intendimenti tra Ditta e R.U.P.

6. È riconosciuto che per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente Contratto, la Ditta potrà ricorrere a ditte terze, anche estere, per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti. Il prezzo di detti materiali e prestazioni è comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione e di tutti gli oneri di importazione per quelle voci di materiali di cui all'elencazione prevista dal Regolamento CE n. 150/2003. La Ditta si impegna inoltre a gestire con spese a proprio carico tutte le pratiche

inerenti alle operazioni di *import/export* (DDP INCOTERMS 2020)⁶ con il supporto della A.D. per quanto di competenza. In ogni caso: a) le formalità e gli oneri relative al trasporto e consegna dei beni fino a destinazione saranno di competenza esclusiva della Ditta fornitrice; b) le formalità relative alle operazioni doganali saranno espletate con il supporto dell'Amministrazione Difesa in accordo con lo spedizioniere incaricato dalla Ditta.

ARTICOLO 8 - REVISIONE PREZZI

1. I prezzi di cui al precedente articolo sono stabiliti alle condizioni economiche “_____” (c.e. di riferimento) e sono soggetti a revisione prezzi, in accordo alle modalità previste dall'Art. 60 del D. Lgs. 36/2023, alle condizioni economiche di esecuzione della fornitura, secondo le modalità riportate nell'Allegato “D”⁷ (METODOLOGIA DA APPLICARE PER IL CALCOLO DELLA REVISIONE PREZZI) al presente Contratto.

2. La revisione delle condizioni economiche di esecuzione e il relativo aggiornamento, stabilite nell'Allegato “D”, saranno attivate:

- al verificarsi di variazioni oggettive superiori al 5% dell'importo del Contratto e opererà nella misura dell'80% della variazione stessa secondo quanto disposto dall'Art. 60, co. 3, lettera b) del Codice.
- al verificarsi di variazioni oggettive inferiori/uguali al 5% dell'importo del Contratto e opererà nella misura dell'80% della variazione stessa

⁶ Gli INCOTERMS DDP 2020 sono applicabili ai prodotti relativi alla logistica. Per quanto riguarda gli aeromobili, l'Allegato “C” all'Allegato 2 allo Schema di Contratto prevede che la consegna degli stessi dovrà avvenire presso le *facilities* Ditta o dove concordato tra le parti.

⁷ Tale Allegato, non potendo essere completamente redatto prima dell'Aggiudicazione, sarà perfezionato dalla Stazione Appaltante in base all'Offerta Tecnica e a quella Economica presentate dall'Operatore Economico.

secondo quanto disposto dall'Art. 60, co. 2-bis, lettera b) del Codice.

3. Il calcolo del prezzo contrattuale revisionato a seguito delle variazioni positive o negative rispetto alle condizioni economiche di riferimento, a decorrere da _____, avverrà in applicazione della seguente formula di revisione per ciascuno dei Lotti/Sub-lotti contrattuali interessati dalla revisione prezzo:

$$P_1 = P_0 \times [0,8 \times (\alpha_n \times L_1/L_0 + \beta_n \times M_1/M_0) + 0,2]$$

dove:

- P_1 = è il valore revisionato del prezzo delle forniture e prestazioni;
- P_0 = è il prezzo di ciascuno dei Lotti/Sub-lotti definito nel presente Contratto;
- L_0 = è l'indice pubblicato da ISTAT – alla voce “Indice delle retribuzione contrattuale oraria – Operai e Impiegati - Totale Economia” per il mese di _____;
- L_1 = è lo stesso tipo di indice di cui alla voce L_0 , relativo alla data di presentazione della verifica di conformità degli eventi contrattuali che generano pagamenti;
- M_0 = è l'indice pubblicato da ISTAT – alla voce “Indice dei prezzi alla produzione dell'industria – Totale Industria escluse costruzioni” per il mese di _____;
- M_1 = è lo stesso indice di cui alla voce M_0 , relativo alla data di presentazione alla verifica di conformità degli eventi contrattuali che generano pagamenti;

– α_n = è la quota percentuale (indicata in numero reale decimale) corrispondente alla manodopera/lavoro intellettuale del lotto/sub-lotto preso in esame;

– β_n = è la quota percentuale (indicata in numero reale decimale) corrispondente al materiale del lotto/sub-lotto preso in esame.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI

1. La Ditta dichiara e garantisce che le prestazioni e le forniture oggetto del presente Contratto sono tecnologicamente le più adeguate tra quelle nella disponibilità della Ditta ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

2. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 10 - GARANZIA BANCARIA

1. A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e forniture previste in contratto, e a copertura dell'eventuale applicazione di penali, la Ditta, ai sensi dell'Art. 117 del D.Lgs. 36/2023 poiché in possesso

di certificazione di qualità, ha prestato regolare garanzia di Euro _____, pari al ____ % del valore del Contratto mediante Garanzia Bancaria n. _____ emessa da _____ con sede legale in _____ in data _____ e autenticata nelle firme da _____, notaio in _____, in alternativa, trasmessa via Swift dalla Banca estera _____ a Banca d'Italia con MT760 (CAMBITRRA) del _____.

2. In applicazione dell'Art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 detta garanzia sarà progressivamente e automaticamente svincolata, previa presentazione alla Banca emittente del Verbale di Verifica di Conformità e Accettazione di ciascun lotto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo del lotto e fino al raggiungimento del limite massimo di svincolo. L'ammontare residuo della garanzia bancaria deve permanere fino alla data di scadenza dell'ultimo periodo di garanzia. Lo svincolo del 20% finale sarà autorizzato dalla D.A.A.A. previa richiesta da parte della Ditta.

3. L'esistenza e la validità della Garanzia Bancaria condiziona l'operatività del Contratto come definita all'Art. 10.

4. La Ditta è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari non abilitati.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/impres_e_jsp/HomePage.jsp

ARTICOLO 11 - GESTIONE CONTRATTUALE, ESECUZIONE

CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

1. La gestione del presente Contratto è affidata alla D.A.A.A. (Gestore contrattuale) ai sensi dell'Art. 13 del DPR 49/2013.
2. Il Gestore contrattuale curerà i seguenti procedimenti:
 - gestione, in coordinamento con la F.A., del processo di messa a disposizione della Ditta dei G.F.X.;
 - disapplicazione delle penali;
 - procedimenti doganali di cui al Regolamento CE 150/2003;
 - emissione dei certificati di pagamento.
3. Ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs. 36/2023, il R.U.P. dirigerà l'esecuzione del Contratto avvalendosi di un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.), nominato con successivo atto da parte dell'A.D.
4. Il Direttore dell'Esecuzione potrà valersi della collaborazione di uno o più Rappresentanti dell'A.D. (in seguito denominato R.A.D.) in qualità di assistenti del D.E.C.
5. Le nomine del D.E.C. e del R.A.D., unitamente ai rispettivi recapiti/mail, saranno comunicate alla Ditta attraverso P.E.C.
6. Oltre ai compiti di verifica della buona esecuzione e di sorveglianza tecnica, il D.E.C., quale supporto al R.U.P. per l'esecuzione contrattuale, provvederà ove necessario, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza dell'Ente di Forza Armata e della Ditta contraente, nonché di eventuali altri Enti dell'A.D. interessati dai servizi, lavori e forniture contrattuali, alla verifica delle predisposizioni generali indicate nel successivo Art. 35 (DUVRI).

ARTICOLO 12 - MATERIALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E DATI DI FORNITURA GOVERNATIVA

1. Per l'esecuzione delle prestazioni e forniture del presente Contratto, l'A.D. tramite l'Aeronautica Militare renderà disponibili alla Ditta, i materiali, le infrastrutture e gli elementi di supporto riportati nell'Allegato "E"⁸ (MATERIALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E DATI RESI DISPONIBILI DALL'A.D. (G.F.X.) secondo le modalità, i termini ed i luoghi indicati in tale allegato.
2. L'A.D. renderà disponibili alla Ditta, e senza alcun onere aggiuntivo, i G.F.X. elencati nell'Allegato "E" subordinatamente alla ricezione delle relative richieste da parte della Ditta, che dovranno pervenire all'A.D. nei termini di tempo specificati nel medesimo allegato.
3. Qualora l'A.D. ritardi detta esecuzione si applicherà quanto previsto dall'Art. 111 del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012. Inoltre, qualora, l'eventuale ritardo si protragga oltre una ragionevole durata, la Ditta procederà alla esecuzione delle relative attività previa intesa su eventuali maggiori costi che la Ditta dimostri derivare dal ritardo stesso.
4. In relazione al tipo di materiali dell'A.D., la Ditta, alla loro ricezione, è tenuta a:
 - accertare che il materiale sia corrispondente e conforme alle richieste, sia completo nelle sue componenti e integro e non necessiti di manutenzione programmata o calibrazione per il periodo di utilizzo, segnalando eventuali anomalie entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del materiale;

⁸ Tale Allegato, non potendo essere redatto prima dell'Aggiudicazione, sarà predisposto dalla Stazione Appaltante prima della Stipula del Contratto

- effettuare, per il materiale da installare a bordo dei velivoli, di cui non dispone di apparecchiature di prova specifici, il controllo funzionale al momento delle prove del velivolo a terra e in volo comunicando tempestivamente, e comunque entro 20 (venti) giorni lavorativi dal momento delle prove eseguite, le eventuali anomalie riscontrate;
- effettuare, per i materiali di cui dispone di apparecchiature di prova, il controllo funzionale comunicando tempestivamente, e comunque entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal controllo eseguito, le eventuali anomalie riscontrate.

5. Decorsi i suddetti termini, il materiale G.F.X. si intende accettato dalla Ditta e quindi efficiente.

6. Qualora su un materiale G.F.X., già accettato, la Ditta riscontri successivamente e in contraddittorio con l'A.D. la sua non impiegabilità per avaria sopraggiunta, non imputabile alla Ditta, l'A.D. stessa, per consentire il proseguimento delle lavorazioni, potrà sostituirlo con analogo efficiente. Qualora i materiali G.F.X. destinati a sostituire gli analoghi inefficienti non potessero essere resi disponibili entro i tempi che la Ditta dovrà indicare, la Ditta, su richiesta dell'A.D., al fine di evitare ritardi nella prosecuzione delle attività contrattuali, provvederà a propria cura alla rimessa in efficienza o a fornirli nuovi o revisionati come necessario; le relative spese sostenute dalla Ditta saranno oggetto di fatturazione e liquidate nei modi di legge. Al verificarsi di tale circostanza, la Ditta, qualora lo ritenga indispensabile potrà richiedere una dilazione dei termini di presentazione alla verifica di conformità. Di converso qualora la Ditta ritenga di richiedere all'A.D. parte dei materiali, apparati o strumenti che essa Ditta è tenuta a produrre in virtù

del presente Contratto, e l'A.D. ne disponga, detti materiali potranno essere forniti su specifica richiesta della Ditta. In tal caso l'A.D. defalcherà l'importo corrispondente dal prezzo contrattuale secondo le procedure di legge, o, in alternativa, disporrà che i suddetti materiali siano forniti successivamente, non installati a bordo dei velivoli, fermi restando gli obblighi contrattuali e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa A.D.

7. La Ditta si assume l'obbligo di mantenere in efficienza tutte le attrezzature dell'A.D. cedute come G.F.X., svolgendo, con spese a proprio carico, tutte le manutenzioni ordinarie che di volta in volta si rendano necessarie a tal scopo.

8. La Ditta si assume la piena responsabilità della custodia dei beni dell'A.D. ad essa consegnati, per tutta la durata della permanenza di detti beni nella disponibilità della Ditta.

9. La Ditta, fatti salvi i casi previsti dall'Art. 1229 del Codice Civile, è responsabile degli eventuali danni anche accidentalmente causati dal proprio personale o da cose ad essa appartenenti ai beni di fornitura governativa avuti in custodia. La responsabilità della Ditta rimane limitata al risarcimento del danno causato. La Ditta provvederà alla riparazione e/o reintegro del materiale danneggiato, a sua cura e spese, secondo le richieste dell'A.D.

10. Gli articoli di fornitura governativa consegnati alla Ditta saranno riconsegnati da questa all'A.D., anche integrati sui lotti in fornitura se previsto, presso il luogo concordato con l'A.D.

11. La consegna alla Ditta e la riconsegna all'A.D. del materiale G.F.X. sarà oggetto di verbalizzazione tra il Gestore contrattuale e la Ditta.

12. Per le prestazioni non programmate, i singoli preventivi indicheranno eventuali esigenze di G.F.X. che saranno soggette a verifica e approvazione dall'A.D.

ARTICOLO 13 - ASSICURAZIONI DEI MATERIALI A.D. IN CONSEGNA

ALLA DITTA E DEL PERSONALE A.D. PER PROVE E VERIFICHE

TECNICHE/DI CONFORMITÀ

1. Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 12 (MATERIALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E DATI DI FORNITURA GOVERNATIVA (G.F.X.)), la Ditta ha l'obbligo di assicurare contro i danni, il furto e l'incendio, i materiali consegnati alla medesima dall'A.D., stipulando le relative polizze a beneficio dell'A.D. nelle forme previste dalla legislazione vigente.
2. L'assicurazione deve coprire i valori corrispondenti ai prezzi di mercato basati sui prezzi attualizzati di produzione, dal momento della consegna alla Ditta alla riconsegna all'A.D. dei materiali stessi.
3. L'assicurazione, stipulata a beneficio dell'A.D., deve coprire anche i danni provocati, direttamente e indirettamente, da tutti coloro che operano sul materiale a terra, compreso eventuale personale dell'A.D. che si trovi ad operare sotto la direzione, supervisione e responsabilità della Ditta.
4. In caso di distruzione o furto o incendio del materiale in consegna alla Ditta, in alternativa al rimborso economico da parte della compagnia di assicurazione, le Parti potranno concordare l'eventuale reintegro del materiale con analogo di pari stato d'uso ed efficienza.
5. I termini dell'assicurazione devono decorrere dal momento della consegna del materiale alla Ditta stessa, e scadere al momento della eventuale riconsegna dei medesimi all'A.D.

6. Relativamente alle infrastrutture messe a disposizione della Ditta come G.F.I., la stessa è obbligata ad assicurare contro il rischio di incendio (comprese le garanzie accessorie: azione dei fulmini, scoppio di apparecchi a vapore, ecc.) i manufatti avuti in consegna per il loro effettivo valore.

7. Nei casi in cui è previsto, secondo quanto descritto nel C.T., che personale Pilota e Tecnico dell'A.D. esegua specifiche attività, a terra e in volo, sotto la direzione, supervisione e responsabilità della Ditta, la Ditta si impegna ad assicurare detto personale per i seguenti massimali:

Pilota

- Morte	Euro	850.000,00
- Invalidità permanente assoluta	Euro	850.000,00
- Invalidità permanente alla navigazione aerea	Euro	380.000,00
- Inabilità temporanea (pro-die)	Euro	110,00

Navigatori e tecnici di volo

- Morte	Euro	400.000,00
- Invalidità permanente assoluta	Euro	400.000,00
- Invalidità permanente alla navigazione aerea	Euro	362.000,00
- Inabilità temporanea (pro-die)	Euro	103,00

La Ditta si obbliga espressamente a non dare luogo, o ad acconsentire, a diminuzioni di somme assicurate, storno o disdette del Contratto, senza il consenso dell'A.D.

**ARTICOLO 14 - LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI
CONFORMITÀ**

1. Le prestazioni e forniture di cui al precedente Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO), dettagliatamente descritte nel C.T. richiamato nello stesso

articolo, saranno presentate alla verifica di conformità dell'A.D. presso i luoghi ed entro i termini indicati nell'Allegato "C" (ARTICOLAZIONE DEI LOTTI, PIANO DEI PAGAMENTI E CRITERI VERIFICA CONFORMITA').

2. I termini di presentazione alla verifica di conformità di cui al precedente punto 1), decorrono data di operatività contrattuale (T_0) come descritta al precedente Art. 6.

Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta all'A.D. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo rispetto alla prevista chiusura collettiva.

3. I termini di presentazione alla verifica di conformità delle prestazioni non programmate riportate al paragrafo 3) dell'Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) verranno precisati di volta in volta nei rispettivi preventivi; essi si intendono a partire dal giorno successivo alla data ricezione, da parte della Ditta, della lettera di notifica, tramite P.E.C., dell'approvazione dei singoli preventivi tramite specifico ordinativo.

ARTICOLO 15 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. A completamento dell'Art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 si conviene che i termini fissati per la presentazione alla Verifica di Conformità e per la consegna di eventuali materiali potranno essere estesi dalla D.A.A.A., a richiesta della Ditta, qualora sussistano eventi che esulino dal controllo della Ditta, e non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla stessa quali calamità naturali (pandemia, terremoti, eruzioni vulcaniche, tornado,

inondazioni, uragani, ecc.), scioperi azioni governative, incendi, rivolte, terrorismo, guerre e missioni belliche, ogni azioni governativa nelle sue capacità sovrane (includendo rigetti, ritardi, o revoche dell'approvazione di licenze di esportazione) e non dovuti, direttamente o indirettamente, ad atti fraudolenti o negligenti della Ditta stessa o dei suoi sub-fornitori regolarmente autorizzati dalla D.A.A.A. che non dovessero consentire alla Ditta di soddisfare i termini contrattuali su citati.

2. Ai fini dell'estensione dei termini lo sciopero e le controversie sindacali sono intesi causa di forza maggiore solo se di stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale che hanno coinvolto direttamente la Ditta, e se la stessa dimostri la loro imprevedibilità e inevitabilità. Gli scioperi aziendali non daranno luogo all'estensione dei termini.

3. Vengono inoltre considerate cause di forza maggiore i ritardi nella concessione da parte di Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinenti all'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo utile e nelle modalità previste, tutte le azioni per pervenire all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

4. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzati dall'A.D. secondo quanto definito al successivo Art. 26 (SUBAPPALTO E SUBFORNITURA).

5. L'estensione dei termini contrattuali potrà essere concessa per un periodo corrispondente al ritardo cagionato dagli eventi suddetti,

laddove la Ditta abbia notificato al Gestore contrattuale l'inizio e la fine degli eventi ritenuti causa di Forza Maggiore entro i 10 giorni calendariali successivi alle rispettive date di inizio e fine accompagnata da apposita documentazione che provi il nesso di causalità tra l'evento e il ritardo/impossibilità di adempimento, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità.

6. Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di estensione dei termini contrattuali sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia comunicato in tempo utile, ai sensi del punto 5), i fatti suddetti, il gestore contrattuale procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi sulla base della proposta del D.E.C.

7. Se le circostanze sopravvenute di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) determinano soltanto una variazione dei costi inizialmente negoziati, che non influiscono sulle quantità di fornitura oggetto del contratto, si applicheranno la revisione dei prezzi disciplinata all'Art. 8 del presente contratto "Revisione prezzi".

8. Nel caso che le suddette circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, impossibile, inutile o inutilizzabile per una delle parti contraenti, questa ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

9. Se circostanze sopravvengono straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del

contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto, alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

10. Le modifiche di cui ai punti 7) e 8) saranno eseguito secondo la disciplina indicata all'Art. 41 del presente contratto "Modifiche - Aggiornamenti - Varianti".

11. Qualora il ritardo causato dalla causa di Forza Maggiore superi 365 giorni calendariali e non sia possibile applicare le modifiche previste ai punti 6) e 7) la D.A.A.A. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

12. In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa di forza maggiore di cui al presente articolo, ciascuna parte è liberata dai propri obblighi. Di conseguenza, si dovrà procedere con la restituzione dei materiali consegnati quali G.F.E. e non saranno dovuti ulteriori pagamenti.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di cui all'Art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare in maniera rilevante il rapporto contrattuale, le parti hanno diritto alla rinegoziazione delle condizioni del presente contratto, fermo restando quanto disposto agli Artt. 60 e 120 del sopracitato D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17 - VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E

CONSEGNA

1. La Verifica di Conformità delle prestazioni e forniture di cui al precedente Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) sarà eseguita a cura di apposite Commissioni, nominate dal Gestore contrattuale, secondo le

norme e le specifiche applicabili ai materiali in verifica e in accordo a quanto previsto dal C.T., e secondo i criteri di verifica definiti nell'Allegato "C" (ARTICOLAZIONE DEI LOTTI, PIANO DEI PAGAMENTI E CRITERI VERIFICA CONFORMITA'). L'Organo di Verifica avrà il compito di effettuare le constatazioni sugli eventi tecnici e sugli approntamenti dei materiali presentati dalla Ditta presso le proprie strutture o come diversamente concordato dalle Parti, secondo le disposizioni contenute nel Contratto e previste nella pianificazione delle suddette prestazioni. A seguito dell'esito positivo della Verifica di Conformità da parte della Commissione di Verifica, l'accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture, al netto di eventuali ritenute, è demandata alla D.A.A.A. in qualità di Gestore contrattuale. Si precisa che per i sub-lotti relativi alle forniture di materiale, su preventiva richiesta della Ditta è autorizzato il frazionamento del sub-lotto previa autorizzazione dell'Amministrazione Difesa.

2. La Commissione di Verifica di conformità potrà:

- consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che non abbiano superato dette prove e di ripresentarli dopo aver apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite; fermo restando i termini contrattuali per quanto concerne l'eventuale applicazione di penalità. I materiali in fornitura, di cui all'Allegato "A", saranno presentati a verifica di conformità secondo i criteri previsti nell'Allegato "C";

3. proporre l'accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui presentino difetti minori o inadempienze che non pregiudichino in alcun

modo la funzionalità e la sicurezza degli articoli stessi e/o degli apparati o sistemi a cui sono destinati o che, pur non avendo raggiunto i requisiti contrattuali a causa di lievi difformità, abbiano però raggiunto requisiti tali da consentirne comunque l'accettazione. In tal caso l'accettazione degli articoli in Verifica di Conformità è subordinata a una decurtazione di prezzo (cosiddetta trattenuta) proporzionale all'entità della difformità riscontrata. La suddetta decurtazione può essere sostituita, a giudizio insindacabile dell'A.D., da un formale impegno della Ditta a eliminare le suddette difformità dopo la consegna degli articoli non conformi, nei termini stabiliti dall'A.D., altrimenti la trattenuta sarà considerata permanente.

4. Le forniture relative alle attività non programmate di cui al punto 3) dell'Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) saranno sottoposte a Verifica di Conformità secondo le Norme, Capitolati, Manuali Tecnici e Disegni applicabili di volta in volta in relazione ai preventivi approvati in accordo ai termini di cui al precedente Art. 7 da appositi Organi di Verifica di conformità nominati dall'A.D.

5. Le forniture contrattuali accettate saranno consegnate all'A.D. presso gli stabilimenti Ditta ovvero presso la base aerea di Pratica di Mare (come concordato tra le Parti), entro quindici (15) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D.

6. All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il Consegnatario dei materiali (che verrà indicato dall'Aeronautica Militare), dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della

fornitura, redigerà l'apposito Verbale di Consegna controfirmato dal predetto rappresentante Ditta. Il predetto Verbale di consegna in bollo dovrà essere inviato, a mezzo P.E.C., alla D.A.A.A. e agli Enti AM coinvolti entro i 3 (tre) giorni successivi.

È fatto obbligo alla Ditta di consegnare ai predetti Enti la prevista carta da bollo necessaria alla redazione del sopra citato verbale.

7. Alla data del Verbale di Consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario dei materiali che provvederà al completamento della "determina di accettazione".

8. Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di Consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà alla D.A.A.A. e all'Ente di Forza Armata entro 3 (tre) giorni dalla data del Verbale di Consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.

9. È fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione non anteriore alla data del Verbale di Consegna per il completamento della pratica di liquidazione.

10. La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario dell'Ente di Forza Armata entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

11. Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta alla D.A.A.A. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo.

ARTICOLO 18 – PENALITÀ

Per la mancata osservanza delle prescrizioni del presente Contratto la Ditta sarà assoggettata alle seguenti penali:

1. in caso di mancato rispetto dei termini di presentazione alla Verifica di Conformità e/o consegna dei materiali (ove applicabile): per ogni giorno calendariale di ritardo rispetto ai termini per la presentazione alla Verifica di Conformità e/o consegna dei materiali (ove applicabile) la penale applicata sarà pari allo 0,05% del valore di ogni singolo Lotto o frazione di lotto in ritardo sino ad un massimo del 10% del valore del lotto stesso o frazione di lotto, qualora autorizzata.
2. In caso di ritardo nell'effettuazione di interventi in garanzia: per ogni giorno calendariale di ritardo rispetto ai termini per l'effettuazione di interventi in garanzia, la penale applicata sarà dello 0,05% del valore di ogni singolo Lotto o frazione di lotto in ritardo sino ad un massimo del 10% del valore del lotto stesso o frazione di lotto, qualora autorizzata.
3. In caso di mancata ottemperanza delle direttive di codificazione NATO (Art. 22) la penale applicata sarà di Euro 100,00 per ogni scheda di codificazione non presentata.
4. In caso di mancato rispetto nell'ottemperanza dei requisiti di identificazione tramite Codice a Barre (Art. 23) la penale applicata sarà pari al 0,05% del valore del materiale cui la mancata ottemperanza è riferita.

5. In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei preventivi chiesti dall'A.D. in accordo all'Art. 7, la Ditta sarà soggetta alla penalità di Euro 50,00 per importi dei preventivi fino a Euro 150.000,00 ed Euro 200,00 per importi dei preventivi superiori a Euro 150.000,00 per ogni giorno calendariale di ritardo.

6. Rispetto al precedente paragrafo, trascorsi 90 (novanta) giorni calendariali di ritardo, il gestore del Contratto applicherà la penalità convenzionale pari rispettivamente a Euro 5.000,00 ed Euro 20.000,00, riservandosi la facoltà di procedere secondo le disposizioni dell'Art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

7. In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del decreto di approvazione del presente Contratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

8. Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica dell'attuazione del provvedimento correttivo.

9. Per qualsiasi eventuale grave inadempienza alle norme contenute nell'Art. 25 (OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DI

FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO) potranno essere applicate entro la data di liquidazione finale del contratto, a carico della Ditta, penalità convenzionali pari di volta in volta a Euro 2.000,00 (duemila/00).

10. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'Art. 1382 c.c.

(La committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall'art. 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale ipotesi dovrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023).

11. Nei casi di inadempienza, l'A.D. potrà rivalersi nei confronti della Ditta, oltre che sui pagamenti del presente Contratto, anche su qualsiasi altro pagamento dovuto alla stessa Ditta per altri Contratti con l'A.D.

ARTICOLO 19 - LETTERA DI CREDITO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – IN CASO DI DITTA NAZIONALE

1. Entro sette (7) giorni di calendario dall'esito positivo della prestazione relativa a ciascun lotto/sub-lotto/milestone (da intendersi come data della verifica di conformità secondo i criteri di cui all'Allegato "C"), la D.A.A.A., o un suo delegato, rilascia il Certificato di Pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte della Ditta. Decorso tale termine senza emettere attestazione di pagamento, la Ditta potrà comunque emettere fattura.

2. Al momento dell'emissione da parte della D.A.A.A. del Certificato di

Pagamento alla Ditta o alla scadenza del termine sopra indicato, la Ditta dovrà presentare alla D.A.A.A. i seguenti documenti per la sua valutazione:

- copia della Garanzia Bancaria (già rilasciata) ai sensi dell'Art. 10, solo per il primo pagamento;
- copia del Verbale relativo alla Verifica di Conformità del lotto/sub-lotto/milestone di cui all'Art. 17;
- copia della fideiussione bancaria, o sua modifica, relativa alla scadenza del Lotto per i soli pagamenti relativi alle Milestone ossia parte di un lotto rappresentativa solo dell'avanzamento delle attività per completare la consegna dell'intero lotto (vedi successivo paragrafo 9);
- copia debitamente firmata del Verbale di Consegna Materiale da parte del destinatario, se previsto;
- copia della fattura della Ditta.

Una copia della fattura dovrà essere inviata immediatamente dopo l'emissione ai seguenti indirizzi di posta elettronica D.A.A.A.:

- armaereo@armaereo.difesa.it
- r1d3s0@armaereo.difesa.it
- r1d3s1@armaereo.difesa.it

La fattura dovrà contenere i seguenti dati essenziali: Ragione Sociale, Data, Numero Progressivo, Oggetto, Importo, Numero Contratto, Numero Lotto/Sub-lotto/Milestone. La fattura dovrà altresì contenere l'indicazione del seguente codice IPA _____e dovranno riportare l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. _____ e del seguente Codice Univoco _____.

3. In ragione della particolare complessità tecnologica delle operazioni di

verifica dell'andamento e, conseguentemente, di verifica da parte degli uffici di liquidazione della documentazione contrattuale necessaria per il pagamento, i pagamenti dovranno avvenire entro sessanta (60) giorni di calendario dalla data di presentazione della documentazione da parte della Ditta alla D.A.A.A. per la sua valutazione.

4. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti l'A.D. potrà provvedere ai pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate ai sensi dell'articolo 542 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, nr. 66 e 7 dell'Allegato II.20 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

5. Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente Contratto, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente dedicato e intestato alla Ditta medesima, codice IBAN_____.

6. Le fatture dovranno essere intestate a:

"MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

(Divisione Tecnica e/o Amministrativa)

Via di Centocelle 301, 00175 ROMA – ITALY

Codice Fiscale n° 80238390589

e dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare MEF del 4 novembre 2013 n. 37.

7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le

norme contenute nell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

8. Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal D.lgs. 12 maggio 2016 n. 93, dal D.lgs. 16 marzo 2018 n. 29 nonché delle circolari applicative MEF n. 1/2013 e 34/2018 (e seguenti in materia). Il cronoprogramma dei pagamenti è definito in Allegato "C".

9. Fideiussione bancaria per il pagamento di una milestone. Come condizione per ricevere il pagamento di una milestone, prima della presentazione finale alla verifica di conformità del lotto, la Ditta rilascerà una idonea garanzia bancaria o una modifica di detta garanzia di pari valore, a favore del Ministero della Difesa, che verrà rilasciata automaticamente dalla D.A.A.A. in seguito alla verifica di conformità, accettazione e consegna dell'intero lotto corrispondente, previa autorizzazione della D.A.A.A. In caso di ritardo nella consegna, la Ditta estenderà la garanzia per un periodo pari al ritardo.

10. Anticipo⁹. Fermo restando che i versamenti annuali complessivi non potranno superare gli importi previsti per ciascun anno nel cronoprogramma di cui al Cronoprogramma dei Pagamenti (Allegato "C"), ai sensi degli Artt. 125 e 136 del D.Lgs. 36/2023, come espressamente concordato tra le Parti, la Ditta avrà facoltà di richiedere un'anticipazione

⁹ È facoltà della Ditta richiedere l'anticipazione senza alcuna specifica motivazione. L'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel Cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il Cronoprogramma delle prestazioni pagabili nell'anno di riferimento. La percentuale concessa come anticipo all'inizio di ogni Esercizio Finanziario è calcolata sulla singola annualità e non sull'intero importo contrattuale.

del pagamento per un importo complessivo pari al 20% dell'importo di cui al precedente Art. 7. L'importo dell'anticipo è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del Contratto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione della fideiussione bancaria dedicata allo stesso da presentare alla D.A.A.A. contestualmente all'emissione della relativa fattura.

11. L'importo della fideiussione bancaria per il relativo Anticipo di Pagamento corrisponde al valore dell'anticipo concesso dalla D.A.A.A., aumentato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipo stesso secondo il Piano di recupero dell'anticipo proposto dalla Ditta e approvato dalla D.A.A.A. Il procedimento di pagamento dell'importo da anticipare è avviato entro 15 giorni dalla richiesta della Ditta alla D.A.A.A. corredata dalla fattura e dalla citata garanzia bancaria.

12. L'importo della fideiussione è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso del servizio secondo il suddetto Piano di recupero dell'anticipo, fino al completo rimborso dell'anticipo, dietro presentazione da parte della Ditta di fotocopia del Verbale di Verifica di Conformità e Accettazione del lotto/sub-lotto/milestone.

13. La Ditta decade dall'anticipo, con obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione del servizio non proceda, per ritardi ad essa imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali a partire dalla data di erogazione dell'anticipo. In caso di mancato rimborso delle somme anticipate entro il termine concordato dalle parti in

sede di risoluzione, la D.A.A.A. potrà recuperare il relativo importo dalla suddetta fideiussione bancaria.

14. Per le prestazioni programmate di cui al Lotto 9 (Supporto Logistico Integrato Iniziale - servizi Performance based) è previsto che la Ditta fornisca servizi e prestazioni la cui performance sarà misurata secondo i criteri descritti nel C.T.

Tali criteri prevedono che la Ditta debba dimostrare di avere soddisfatto, durante ciascun trimestre in cui è suddiviso il periodo di supporto tecnico-logistico integrato, una performance nell'erogazione dei servizi relativa alla disponibilità media dei velivoli (*Availability fleet*) non inferiore al 90%.

Qualora nei periodi di osservazione (trimestri) si dovessero rilevare valori inferiori al 90% si applicherà una decurtazione definitiva determinata dalle condizioni di gradualità della seguente tabella:

A fleet	Decurtazione
A fleet $\geq$ 90 %	0%
90 % > A fleet $\geq$ 80 %	5%
80 % > A fleet $\geq$ 70 %	15%
70 % > A fleet $\geq$ 60 %	20%
60 % > A fleet $\geq$ 50 %.	30%
A fleet < 50 %	60%

15. Revisione Prezzi. I pagamenti degli importi dovuti per la revisione dei prezzi ai sensi dell'Art. 8 sono calcolati utilizzando la metodologia di cui all'Allegato "D". Entro 3 mesi della richiesta di revisione prezzi ad opera

della Ditta, la D.A.A.A. emetterà la Dichiarazione di Accettazione dell'importo con eventuali correzioni, se del caso. Successivamente, entro trenta (30) giorni di calendario dalla Dichiarazione di Accettazione, la D.A.A.A. procederà ad incrementare la Lettera di Credito della differenza dovuta per la revisione dei prezzi dell'anno di riferimento. Solo una volta avvenuto l'aumento della Lettera di Credito, la Ditta potrà inoltrare alla D.A.A.A. la richiesta di pagamento relativa all'importo per la revisione dei prezzi dell'anno di riferimento e il pagamento avverrà dietro presentazione della documentazione in analogia a quanto indicato nel presente articolo.

ovvero

B – IN CASO DI DITTA ESTERA

1. Entro 30 giorni dall'operatività del presente Contratto, la D.A.A.A. emetterà una Lettera di Credito irrevocabile, non trasferibile, divisibile¹⁰, emessa a favore della Ditta su una Banca operativa in (Stato Estero) corrispondente della Banca d'Italia. La Lettera di Credito sarà valida per la durata del Contratto più 3 mesi, prorogabile senza spese a carico Ditta.

2. La notifica alla Ditta dell'apertura della Lettera di Credito avverrà a cura della summenzionata Banca italiana corrispondente della Banca d'Italia con una formale lettera. La Ditta invierà copia della comunicazione di notifica dell'avvenuta apertura della Lettera di Credito da parte della Banca alla D.A.A.A. via e-mail agli indirizzi:

- armaereo@armaereo.difesa.it
- vdad10s0@armaereo.difesa.it

¹⁰ La divisibilità di una Lettera di Credito indica che l'importo presente sulla stessa può essere utilizzato per più operazioni/transazioni legate, ad esempio, al pagamento di diverse prestazioni afferenti a diversi sub-lotti.

- vdad9s5@armaereo.difesa.it

3. La Lettera di Credito sarà inizialmente aperta per l'importo totale del primo anno solare del presente Contratto, per tutte le Attività Programmate e le Attività Non Programmate finanziate come definite dal Piano di Pagamento nell'Allegato "C" al presente Contratto, che sarà incrementato entro la fine del mese di aprile di ciascun anno solare successivo dell'importo complessivo definito nel suddetto Allegato per l'anno solare in corso.

4. Entro sette (7) giorni di calendario dall'esito positivo della prestazione relativa a ciascun lotto/sub-lotto/milestone (da intendersi come data della verifica di conformità secondo i criteri di cui all'Allegato "C"), la D.A.A.A. o un suo delegato rilascia il Certificato di Pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte della Ditta. Decorso tale termine senza emettere attestazione di pagamento, la Ditta potrà comunque emettere fattura.

5. Al momento dell'emissione da parte della D.A.A.A. del Certificato di Pagamento alla Ditta o alla scadenza del termine sopra indicato, la Ditta dovrà presentare alla D.A.A.A. i seguenti documenti per la sua valutazione:

- copia della Garanzia Bancaria (già rilasciata) ai sensi dell'Art. 10, solo per il primo pagamento;
- copia del Verbale relativo alla Verifica di Conformità del lotto/sub-lotto/milestone di cui all'Art. 17;
- copia della fideiussione bancaria, o sua modifica, relativa alla scadenza del Lotto per i soli pagamenti relativi alle Milestone ossia parte di un lotto rappresentativa solo dell'avanzamento delle attività per completare la consegna dell'intero lotto (vedi successivo paragrafo 9);

- copia debitamente firmata del Verbale di Consegna Materiale da parte del destinatario, se previsto;
- copia della fattura della Ditta.

Una copia della fattura dovrà essere inviata immediatamente dopo l'emissione ai seguenti indirizzi di posta elettronica D.A.A.A.:

- armaereo@armaereo.difesa.it
- r1d3s0@armaereo.difesa.it
- r1d3s1@armaereo.difesa.it
- vdad10s0@armaereo.difesa.it

La fattura dovrà contenere i seguenti dati essenziali: Ragione Sociale, Data, Numero Progressivo, Oggetto, Importo, Numero Contratto, Numero Lotto/Sub-lotto/Milestone. La fattura dovrà altresì contenere l'indicazione del seguente codice IPA _____ e dovranno riportare l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. _____ e del seguente Codice Univoco _____.

6. Una volta completata la valutazione documentale da parte della D.A.A.A., questa trasmetterà il Certificato di Pagamento all'Ambasciata d'Italia a _____. Una volta ricevuto il Certificato di Pagamento, l'Addetto dell'Ambasciata italiana, o il suo legale rappresentante, rilascerà la Dichiarazione di "Autorizzazione di pagamento".

7. In ragione della particolare complessità tecnologica delle operazioni di verifica dell'andamento e, conseguentemente, di verifica da parte degli uffici di liquidazione della documentazione contrattuale necessaria per il pagamento, i pagamenti dovranno avvenire entro sessanta (60) giorni di calendario dalla data di presentazione della documentazione da parte della

Ditta alla D.A.A.A. per la sua valutazione.

8. Il valore del lotto/sub-lotto/milestone verrà pagato dietro presentazione alla Banca da parte della Ditta, in aggiunta ai documenti previsti dal comma 5 del presente articolo, dei seguenti documenti:

a) copia elettronica o fotocopia della fattura intestata a:

“MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità

(Divisione Tecnica e/o Amministrativa)

Via di Centocelle 301, 00175 ROMA – ITALY

Codice Fiscale n° 80238390589

b) copia elettronica o fotocopia della Dichiarazione di “Autorizzazione al Pagamento” firmata dall’Addetto alla Difesa dell’Ambasciata Italiana_____ o dal suo delegato.

9. Fideiussione bancaria per il pagamento di una milestone. Come condizione per ricevere il pagamento di una milestone, prima della presentazione finale alla verifica di conformità del lotto, la Ditta rilascerà una idonea garanzia bancaria o una modifica di detta garanzia di pari valore, a favore del Ministero della Difesa, che verrà rilasciata automaticamente dalla D.A.A.A. in seguito alla verifica di conformità, accettazione e consegna dell'intero lotto corrispondente, previa autorizzazione della D.A.A.A. In caso di ritardo nella consegna, la Ditta estenderà la garanzia per un periodo pari al ritardo.

10. Anticipo¹¹. Fermo restando che i versamenti annuali complessivi non potranno superare gli importi previsti per ciascun anno nel Cronoprogramma dei Pagamenti (Allegato "C"), ai sensi degli Artt. 125 e 136 del D.Lgs. 36/2023, come espressamente concordato tra le Parti, la Ditta avrà facoltà di richiedere un'anticipazione del pagamento per un valore complessivo pari al 20% dell'importo di cui al precedente Art. 7. L'importo dell'anticipo è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del Contratto, stabilita nel Cronoprogramma dei Pagamenti. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione della fideiussione bancaria dedicata allo stesso da presentare alla D.A.A.A. contestualmente all'emissione della relativa fattura.

11. L'importo della fideiussione bancaria per il relativo Anticipo di Pagamento corrisponde al valore dell'anticipo concesso dalla D.A.A.A., aumentato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipo stesso secondo il Piano di recupero dell'anticipo proposto dalla Ditta e approvato dalla D.A.A.A. Il procedimento di pagamento dell'importo da anticipare è avviato entro 15 giorni dalla richiesta della Ditta alla D.A.A.A. corredata dalla fattura e dalla citata garanzia bancaria.

12. L'importo della fideiussione è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso del servizio secondo il suddetto Piano di recupero

¹¹ È facoltà della Ditta richiedere l'anticipazione senza alcuna specifica motivazione. L'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel Cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il Cronoprogramma delle prestazioni pagabili nell'anno di riferimento. La percentuale concessa come anticipo all'inizio di ogni Esercizio Finanziario è calcolata sulla singola annualità e non sull'intero importo contrattuale.

dell'anticipo, fino al completo rimborso dell'anticipo, dietro presentazione da parte della Ditta di fotocopia del Verbale di Verifica di Conformità e Accettazione del lotto/sub-lotto/milestone.

13. La Ditta decade dall'anticipo, con obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione del servizio non proceda, per ritardi ad essa imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali a partire dalla data di erogazione dell'anticipo. In caso di mancato rimborso delle somme anticipate entro il termine concordato dalle parti in sede di risoluzione, la D.A.A.A. potrà recuperare il relativo importo dalla suddetta fideiussione bancaria.

14. Per le prestazioni programmate di cui al Lotto 9 (Supporto Logistico Integrato Iniziale - servizi Performance based) è previsto che la Ditta fornisca servizi e prestazioni la cui performance sarà misurata secondo i criteri descritti nel C.T.

Tali criteri prevedono che la Ditta debba dimostrare di avere soddisfatto, durante ciascun trimestre in cui è suddiviso il periodo di supporto tecnico-logistico integrato, una performance nell'erogazione dei servizi relativa alla disponibilità media dei velivoli (Availability fleet) non inferiore al 90%.

Qualora nei periodi di osservazione (trimestri) si dovessero rilevare valori inferiori al 90% si applicherà una decurtazione definitiva determinata dalle condizioni di gradualità della seguente tabella:

A fleet	Decurtazione
A fleet ≥ 90 %	0%
90 % > A fleet ≥ 80 %	5%
80 % > A fleet ≥ 70 %	15%
70 % > A fleet ≥ 60 %	20%
60 % > A fleet ≥ 50 %.	30%
A fleet < 50 %	60%

15. Revisione Prezzi. I pagamenti degli importi dovuti per la revisione dei prezzi ai sensi dell'Art. 8 sono calcolati utilizzando la metodologia di cui all'Allegato "D". Entro 3 mesi della richiesta di revisione prezzi ad opera della Ditta, la D.A.A.A. emetterà la Dichiarazione di Accettazione dell'importo con eventuali correzioni, se del caso. Successivamente, entro trenta (30) giorni di calendario dalla Dichiarazione di Accettazione, la D.A.A.A. procederà ad incrementare la Lettera di Credito della differenza dovuta per la revisione dei prezzi dell'anno di riferimento. Solo una volta avvenuto l'aumento della Lettera di Credito, la Ditta potrà inoltrare alla D.A.A.A. la richiesta di pagamento relativa all'importo per la revisione dei prezzi dell'anno di riferimento e il pagamento avverrà dietro presentazione della documentazione in analogia a quanto indicato nel presente articolo.

ARTICOLO 20 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. La Ditta si impegna a osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni e materiali oggetto di fornitura.

2. La Ditta si impegna a operare nei propri stabilimenti o presso le basi del Cliente in conformità alle edizioni vigenti al momento della stipula del Contratto degli standard AS/EN 9100/9110.

3. La Ditta si impegna a istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente Contratto, un Sistema di Gestione della Qualità rispondente al documento AQAP-2310¹² vigente al momento della stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare. Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel presente Contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del presente Contratto.

4. I requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2) e 3) dovranno applicarsi anche alle subforniture. Nel caso che la Ditta ritenesse che la natura della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema Gestione Qualità del presente Contratto, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel Piano di Assicurazione Qualità.

5. La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per documentare il proprio Sistema di Qualità e in particolare quella da redigersi per i Piani di Assicurazione Qualità specifici per i tipi di lavorazioni ed attività richieste nel Capitolato Tecnico. Detti piani, redatti in conformità a quanto previsto dalle Direttive di settore SGD-G-036 (paragrafo 4 comma h) e AQAP 2105, devono essere comunque verificati ed approvati dal Responsabile della Funzione Qualità della Ditta e dovranno essere applicati durante l'intero ciclo delle attività del presente contratto.

¹² Il paragrafo 3.2.2 dello standard AQAP-2310 richiama la norma AQAP-2210 (NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP-2210) da ritenersi applicabile.

6. Il Piano di Qualità dovrà essere compilato, emesso e presentato alla D.A.A.A. per il Nulla Osta all'attuazione ed eventualmente emendato di comune accordo tra le Parti contraenti in ottemperanza a quanto previsto dalle Direttive SGD-G-036 (paragrafo 4 comma h) e AQAP 2105, che la Ditta dichiara di conoscere e accettare.

7. La Ditta deve presentare il Piano di Assicurazione di Qualità (P.A.Q.) definitivo entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica di approvazione del presente contratto. Successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano Assicurazione di Qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti alla D.A.A.A. per il rilascio del relativo "Nulla Osta". In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, prestazione, di funzionalità e d'idoneità all'impiego di quanto previsto nel Contratto.

8. La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate nei propri stabilimenti o presso le basi del Cliente.

9. Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di presentazione alla verifica di conformità.

10. La Ditta presenterà alla Verifica di Conformità quanto sarà oggetto di fornitura, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di Conformità", redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva di settore

SGD-G-036 (paragrafo 4 comma h) e l'esempio riportato dallo standard AQAP 2070.

11. Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Responsabile della Funzione Qualità aziendale che sarà indicato nel Piano di Assicurazione Qualità.

ARTICOLO 21 – CERTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DI TIPO MILITARE E CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE

1. Il velivoli Tanker di cui ai Lotti da 1 a 6 dell'Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) saranno sottoposti al processo di Certificazione di Tipo Militare secondo la normativa AER(EP).P-21 (edizione vigente durante l'intera durata contrattuale) per la parte Airworthiness e secondo lo standard AER(EP).P-2 (Edizione 2013) per la parte relativa alle prestazioni, in accordo alle Specifiche Tecniche e ai criteri di certificazione definiti nel C.T.

2. La Ditta si impegna a presentare la prima bozza di Piano di Certificazione e Qualificazione entro 180 giorni calendariali dalla data di notifica dell'operatività del presente Contratto. Il documento sarà finalizzato all'evento Preliminary Design Review come definito nell'Allegato "C", ai fini dell'approvazione finale dello stesso da parte della D.A.A.A. in relazione alla suddetta Review, e dovrà, a fronte di ciascun requisito previsto dal C.T., dettagliare gli aspetti di sviluppo delle prove di certificazione, presentare per ogni Mean of Compliance (MoC) le evidenze documentali che dovranno dimostrare il soddisfacimento del requisito (Mean of Evidence, MoE) e definire la gestione della documentazione relativa alla certificazione e qualificazione dei materiali. Eventuali attività di sperimentazione a terra ed

in volo, necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti così come stabilito nelle relative MoC, dovranno essere richieste dalla Ditta secondo le modalità definite nella norma AER(EP).P-7, ivi inclusa la documentazione a supporto. La stessa norma dovrà essere osservata dalla ditta per consentire l'iscrizione al Registro degli Aeromobili Militari dei velivoli Tanker di cui a lotti da 1 a 6. La Ditta dovrà inoltre fornire all'A.D. il supporto tecnico necessario per l'effettuazione di Safety Analysis come specificato nel C.T.

3. L'A.D. si riserva, ai fini della certificazione dei velivoli la facoltà di avvalersi delle evidenze di certificazioni rilasciate da Autorità in campo civile (EASA/FAA) relative allo standard di configurazione commerciale dei velivoli, restando inteso che tali certificazioni dovranno essere corredate, su richiesta dell'A.D., delle evidenze giustificative presentate all'Autorità civile che ne hanno consentito il rilascio. L'A.D. si riserva, in ogni caso, la facoltà di chiedere alla Ditta eventuali integrazioni documentali rispetto a quanto fornito a supporto delle citate certificazioni in campo civile.

4. La documentazione richiesta dall'A.D. relativa alle attività di certificazione dovrà essere sottoposta all'A.D. secondo le tempistiche stabilite nell'Allegato "C".

ARTICOLO 22 – GESTIONE CONTINUED/CONTINUING AIRWORTHINESS

1. Nell'ambito delle prestazioni previste in seno al Lotto 9 la Ditta deve rispondere ai requisiti della norma AER(EP).P-145 (o equivalente previo riconoscimento dell'Autorità) per la Base and Line Maintenance degli aeromobili oggetto di fornitura e si impegna a presentare Application alla D.A.A.A. per l'ottenimento della Maintenance Organisation Approval (M.O.A.) all'atto dell'emissione del Military Type Certificate dell'aeromobile

oggetto di fornitura;

2. Nell'ambito delle prestazioni previste in seno al Lotto 8 la Ditta deve rispondere ai requisiti dell'AER(EP).P-147 (o equivalente previo riconoscimento dell'Autorità) per l'erogazione del Type Training sull'aeromobile oggetto di fornitura, attraverso Sillabi definiti in accordo alla AER(EP).P-66, e si impegna a presentare Application alla D.A.A.A. per l'ottenimento della Maintenance Training Organisation Approval (MTOA).

3. La Ditta ha l'obbligo di tenere aggiornata la raccolta dei documenti tecnici specifici (Design Standard) e a carattere generale, rendendola disponibile alla D.A.A.A. per ogni eventuale esigenza. La documentazione relativa all'omologazione dei materiali dovrà essere custodita presso la Ditta per dieci anni da computarsi dalla data di svincolo dell'ultima fideiussione aperta a garanzia delle prestazioni contrattualmente pattuita, fermo restando che quanto sopra non si applica nei casi di contenzioso per i quali l'obbligo della conservazione della documentazione potrà essere superiore a discrezione della D.A.A.A. In particolare la Ditta s'impegna a osservare e applicare il controllo della configurazione in aderenza ai principi delle norme AER.00-00-5, AER(EP).P-21 e AER(EP).P-2 e secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), tenendo conto di eventuali deviazioni alle stesse autorizzate dalla D.A.A.A., e a effettuare tempestivamente le comunicazioni richieste circa l'ottemperanza alle modifiche mediante l'invio dei prescritti modelli.

4. Le Pubblicazioni Tecniche oggetto della fornitura seguono le prescrizioni delle norme AER(EP).0-0-2 e AER(EP).P-104 e devono essere corredate da una "Dichiarazione di Adeguatezza" e da un "Certificato di Conformità". La

Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare l'adeguatezza tecnica del contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tecniche della Ditta Responsabile del Sistema "D.R.S.". Il Certificato di Conformità deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto.

5. Per le pubblicazioni su supporto informatico si applicherà, inoltre, quanto previsto dalle norme AER(EP).P-170 e AER(EP).P-175, in accordo alla classe di interattività prescelta, che la Ditta dichiara di conoscere e accettare.

6. I Manuali Tecnici che prevedono l'impiego di materiali pericolosi, devono contenere nel testo opportune e chiare avvertenze e precauzioni d'uso prima di ogni singola procedura che ne richieda l'utilizzo. La Ditta rimane comunque responsabile nel tempo, anche dopo la scadenza del Contratto, delle conseguenze, derivanti sia dalla carenza o mancanza nel testo di dette informazioni, sia dalla omessa tempestiva comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi eventuale successiva modifica o aggiornamento attinenti ai materiali pericolosi di cui sopra. Quanto sopra discende dalla Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche) che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione ed uso degli stessi. La Direttiva in parola si ispira al principio fondamentale per cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità della Ditta sul bene non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza. Da ciò discende la responsabilità della Ditta di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come

trattarli (norma UNI-EN Reach 9000/1) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

ARTICOLO 23 – CODIFICAZIONE NATO E CODICE A BARRE

1. Requisito di codificazione – Secondo i principi del NATO Codification System la codificazione degli articoli di rifornimento (Aeromobili, GSE serializzato) è obbligatoria affinché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili, introducendoli così nel ciclo logistico nazionale. Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente (ai fini del presente contratto, la Ditta) e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo (che ai fini del presente contratto è la D.A.A.A.), tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Ai sensi del presente ordine di acquisto, i dati di codificazione relativi agli articoli in fornitura, sia di origine nazionale che estera, che il Contraente s'impegna a fornire, comprendono: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. SPLC - Spare Part List for Codification - Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EA, entro 270 giorni (nota 1) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'Ordine di Acquisto, una lista di articoli da codificare (Spare Part List for Codification -SPLC).

L'EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi paragrafi. 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it.

3. Liste di Screening - Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al precedente paragrafo 2, dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC,

tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo paragrafo 10. A seguito della validazione dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening. L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività di codifica.

4. Liste di Codifica - Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui al paragrafo 3, per gli articoli non codificati, il

Contraente dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito stabilito dall'Ordine di Acquisto. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo paragrafo 10.

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03,

di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività di codifica.

5. Liste di Screening e Codifica - Su richiesta dell'EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al paragrafo 2.

6. Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui

all'Art. 18. A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività di codifica. (Codificazione di origine estera)

7. Codificazione di origine estera - Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter di codifica tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti. L'OCC comunicherà all'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi. L'EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

8. Flussi Dati e Corrispondenza - L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

9. Norme in vigore - Le norme procedurali sull'attività di codifica, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

10. Collaudo e Accettazione d'Urgenza - La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

Qualora il procedimento di codificazione non dovesse essere completato, L'EA/EC può disporre il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività di codifica dovrà essere svolta a compimento dei requisiti previsti dall'Ordine di Acquisto. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

11. Nei limiti delle disposizioni dell'Ordine di Acquisto, l'EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività di codifica.

ARTICOLO 24 - NORME U.N.I.

1. Nell'esecuzione del presente Contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Norme di Unificazione U.N.I. già rese

obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi.

2. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Norme di Unificazione U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti.

3. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera, si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste contrarie dell'A.D.

4. É altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertorio del Contratto, o pervenuti posteriormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

ARTICOLO 25 - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO

1. É fatto obbligo alla Ditta di mantenere a proprie spese le attrezzature realizzate per lo sviluppo e la produzione del materiale di cui al presente Contratto (a livello di Hardware e Software) in stato di perfetta efficienza, per l'intero periodo di esecuzione del presente Contratto e di conservarle, in buono stato di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di consegna di ciascun lotto contrattuale. Si considerano esclusi licenze software e prodotti commerciali di terze parti per i quali non è predicibile la disponibilità.

2. La Ditta durante l'espletamento del presente Contratto ed il successivo periodo di 5 (cinque) anni, e prima dell'eventuale esonero di cui al comma successivo, è obbligata inoltre a soddisfare eventuali richieste dell'A.D. per

la fornitura, a condizioni mutuamente accettabili, di parti di ricambio per i materiali oggetto del presente Contratto.

3. La D.A.A.A. ha la facoltà di esonerare la Ditta da tale obbligo prima che detto termine sia scaduto.

4. L'obbligo della Ditta di mantenere le suddette attrezzature non fa sorgere l'impegno, né giuridico né di fatto, che l'A.D. debba assegnare alla Ditta nuove commesse nel predetto quinquennio. Analogamente l'obbligo della Ditta di fornire parti di ricambio non fa sorgere alcun impegno per l'A.D. di ordinativi di parti di ricambio.

5. Sulla base di preventivi specifici accordi con la Ditta, l'A.D. si riserva il diritto di acquisire, tenuto conto di quanto già corrisposto e libere da diritti di terzi, tutte o in parte le attrezzature specifiche di proprietà della Ditta, impiegate per l'esecuzione del presente Contratto, nel corso o allo scadere del quinquennio.

6. Alla scadenza dei 5 (cinque) anni, ove la Ditta intenda alienare o distruggere le attrezzature nei cui confronti l'A.D. non abbia esercitato il diritto di cui al precedente comma, dovrà ottenere la preventiva specifica autorizzazione dell'A.D. medesima. L'A.D. si riserva il diritto di esercitare nei 5 (cinque) anni i necessari controlli in ordine agli obblighi della Ditta previsti nel presente articolo.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

1. Non è previsto il ricorso al subappalto per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto in quanto la Ditta non ne ha fatto richiesto nell'offerta.

2. La Ditta dovrà comunicare alla D.A.A.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i principali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e ne cura l'aggiornamento.

3. È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. Le Ditte subfornitrici dovranno rispondere ai requisiti di Supplier Quality Assurance richiamati dal Piano di Qualità. L'elenco delle principali ditte subfornitrici, dovrà essere aggiornato e reso disponibile dalla Ditta a fronte di richiesta da parte dell'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza la D.A.A.A. a risolvere il contratto in danno della Ditta ai sensi dell'Art. 38 (RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO) del presente Contratto.

ovvero

1. Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall'Art. 119 del Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36 come applicabile *ratione temporis*.

2. La Ditta potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici, limitatamente alle prestazioni indicate nell'offerta prot. _____ del _____ nell'ambito della quota programmata.

3. In relazione ad eventuali ulteriori necessità di subappalto per l'esecuzione di forniture e/o prestazioni richieste dall'A.D. nell'ambito della quota non programmata del presente Contratto, e non già previste

nella succitata quota programmata, la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da Ditte subappaltatrici, presentando preventiva richiesta all'A.D. per la relativa autorizzazione, secondo quanto previsto dall'Art. 119 del Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36.

4. Ai sensi del comma 17 dell'Art. 119 del D.Lgs. 36/2023, questa A.D., per la complessità e natura del presente Contratto, vieta la possibilità di subappaltare prestazioni già oggetto di subappalto.

5. Per l'esecuzione dei servizi appaltati, la Ditta potrà avvalersi di imprese subappaltatrici indicando i limiti quantitativi e presentando alla D.A.A.A. una preventiva richiesta di autorizzazione all'attivazione del subappalto allegando la seguente documentazione:

- Contratto di subappalto firmato dalle parti;
- Autodichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'Art. 94 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche;
- Comunicazione di composizione societaria firmata dal legale rappresentante del subappaltatore;
- Autodichiarazione dell'appaltatore circa l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con l'impresa incaricata del subappalto;
- Autodichiarazione antimafia relativa ai conviventi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

6. L'A.D. potrà rigettare, con giustificato motivo, la richiesta di autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni.

7. La Ditta ed il/i subappaltatore/i sono responsabili in solido, per quanto attiene alle prestazioni oggetto del subappalto, nei confronti della

D.A.A.A. in relazione alla regolare esecuzione e adempimento degli obblighi contrattuali.

8. La Ditta è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore vigenti in Italia.

9. È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. Le Ditte subfornitrici dovranno rispondere ai requisiti di Supplier Quality Assurance richiamati dal Piano di Qualità. L'elenco delle principali ditte subfornitrici, dovrà essere aggiornato e reso disponibile dalla Ditta a fronte di richiesta da parte dell'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale.

10. La Ditta dovrà comunicare alla D.A.A.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i principali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-contrattante e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e ne cura l'aggiornamento.

11. I subappaltatori eventualmente utilizzati nel presente Contratto non sono fornitori/venditori di materiali/sotto-componenti nell'ambito delle normali attività di approvvigionamento e produzione di materiali.

12. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza la D.A.A.A. a risolvere il contratto in danno della Ditta ai sensi dell'Art. 38 (RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO) del presente Contratto.

ARTICOLO 27 - DIRITTI DI TERZI

1. La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Contratto non ha

violato e non violerà diritti di terzi.

2. A tal fine, fin d'ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ARTICOLO 28 - RESPONSABILITA'

1. Fatta eccezione di quanto previsto all'Art. 13 "Assicurazione del materiale dell'A.D. in consegna alla Ditta", la Ditta è responsabile per la perdita o per il danneggiamento dei materiali di proprietà dell'A.D., incluso, ma non limitato al solo materiale oggetto del contratto.

2. Ciascuna Parte è responsabile per la morte o l'infortunio dei suoi dipendenti, salvo nella misura in cui tale morte o infortunio sia derivata dalla negligenza dell'altra Parte o dei suoi dipendenti, nel qual caso l'altra Parte è responsabile per la morte o infortunio e non si applicherà il seguente punto 3.

3. Salvo quanto disposto nei precedenti paragrafi 1 e 2 e nella misura massima consentita dalla legge, la responsabilità totale della Ditta verso il Ministero della Difesa Italiano per qualsiasi reclamo, anche se relativo alla garanzia, all'illecito civile (infrazione di brevetti) o altro, derivanti da, collegati con o conseguenti alla esecuzione o alla mancata esecuzione del Contratto, terrà conto di tutte le conseguenze dannose per fatto della Ditta. Ad eccezione dei casi di dolo e colpa grave, morte e lesioni alla

persona (in cui la Ditta è ritenuta pienamente responsabile nei termini e nelle misure previste dalla legge italiana), le parti convengono che, la Ditta, in caso di danni causati da comportamenti alla stessa imputabili dovrà risarcire l'Amministrazione Difesa per un importo massimo valutato in contraddittorio tra la Ditta e l'Amministrazione Difesa (e pertanto ritenuto congruo) pari al valore del Contratto. La Ditta, inoltre, dovrà provvedere anche alla sostituzione di tutti i materiali danneggiati coprendo anche tutti gli oneri direttamente e indirettamente connessi alle riparazioni/sostituzioni fino all'occorrenza massima dell'importo relativo alla sostituzione di tutti i materiali danneggiati, in uso per effetto del presente contratto. Ai fini dell'applicazione di tale ultimo periodo si dovrà tener conto delle somme che l'A.D. percepirà eventualmente ai sensi dell'Art. 13 del presente Contratto.

4. La Ditta dovrà indennizzare il Ministero della Difesa Italiano da e contro eventuali reclami di terzi nella misura derivante da qualsiasi atto (inclusa l'infrazione di brevetti) od omissione della Ditta o dei suoi dipendenti nell'esercizio di uno dei suoi obblighi derivanti dal presente Contratto e risultanti in danni alle persone (inclusa la morte) o danni a beni e proprietà materiali.

5. Salvo il caso di colpa grave o dolo della Ditta, le pretese o i danni dell'A.D. relativi al ritardo sono regolati e risolti esclusivamente dall'Art. 18 (Penalità).

6. I reclami di una delle parti per il contributo a lesioni, danni o perdite di terzi non sono limitati, rinunciati, rilasciati o esclusi da responsabilità.

7. La Ditta non è tenuta a risarcire danni derivanti dal mancato utilizzo

dell'aeromobile nel periodo delle riparazioni, eventuali perdite di valore ma non di funzionalità dell'aeromobile conseguenti alle riparazioni, costi eventualmente sopportati per rimediare all'indisponibilità temporanea dell'aeromobile o qualsiasi pregiudizio che sia conseguenza dell'indisponibilità temporanea dell'aeromobile.

ARTICOLO 29 - VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti al presente Contratto, la Ditta si impegna a ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni – richiamate al punto 3) del presente articolo – che la Ditta dichiara di conoscere e accettare.
2. In caso di inadempienza l'A.D. ha facoltà di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni medesime, fermo restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.
3. La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione del presente Contratto l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate", dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5" e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".
4. In caso di inadempienza, l'A.D. ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'Art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 30 - GARANZIA

1. La garanzia sulle prestazioni e forniture effettuate dalla Ditta a fronte del presente Contratto, incluso quelle non programmate ed escluso il materiale G.F.X. e fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene stabilita come segue:

- la durata della garanzia per le prestazioni e forniture oggetto del Contratto è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Verbale di Consegna all'A.D.;
- la garanzia viene prestata dalla Ditta presso i propri Stabilimenti ovvero presso le Basi Aeree dell'A.D.;
- se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a:
 - a. fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso, o non funzionale;
 - b. riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose, o non funzionali;
 - c. fornirne nuove parti su richiesta dell'A.D. qualora le parti impiegate nella lavorazione dell'articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto;
 - d. assumere a proprio carico le spese di trasporto del materiale difettoso presso le officine della Ditta ove tale trasporto risulti necessario nel caso di materiale sbarcato o nel caso di materiale imbarcato per il quale non sia possibile o conveniente per l'A.D. il trasferimento con velivolo.

2. La Ditta si farà carico di tutte le spese di spedizione, trasporto ed assicurazione per i materiali da sostituire o riparare durante il periodo di garanzia.
3. Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dall'A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto è stato riscontrato, fermo restando l'obbligo per la Ditta di intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa secondo tempistiche congrue concordate con l'A.D.
4. Il decorso del periodo di garanzia per la parte difettosa rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati e messa a disposizione per ritiro, fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.
5. Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti rilavorate o riparate sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello residuo all'atto della chiamata in garanzia e comunque non inferiore a 6 mesi.
6. Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra l'A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile.

ARTICOLO 31 - CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli Artt. 210 e seguenti del Decreto Legislativo 36/2023.

2. Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 32 - TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

1. La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n° 1907/2006 (REACH).

2. La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative vigenti al momento della consegna e in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati ad adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

3. Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento una copia della "Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli

di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura).

4. Qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento una copia dell'“Attestato di conformità” della Ditta, in cui venga indicato il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma REACH e che fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;
- tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione “pro rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.
- elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative “schede di sicurezza”, ove applicabile.

5. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

6. La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio / impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali

d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria n. 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso.

7. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

ARTICOLO 33 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili o equivalenti, alla data del Contratto, alla categoria delle prestazioni e nello Stato di

appartenenza dell'Operatore Economico nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nello Stato di appartenenza dell'Operatore Economico.

2. L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi o equivalenti e fino al loro rinnovo.

ARTICOLO 34 - ASSICURAZIONI SOCIALI

1. La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 o legislazione dello Stato di appartenenza) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi nazionali o equivalenti che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).

2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione (RUP), dell'Art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'Art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

ARTICOLO 35 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, e con particolare riferimento all'Art.26 comma 3-ter, essendo la stazione appaltante diversa dal "datore di lavoro" del Ente di Forza Armata in cui si espleteranno le attività Ditta, si redige e si allega al presente Contratto in Allegato "F"¹³ il DUVRI "statico" recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.

2. Il Ente di Forza Armata, presso la quale si espleteranno le attività, prima dell'inizio della loro esecuzione, integrerà, ove ravvisata la presenza di rischi specifici o comunque non individuati dalla valutazione preventiva, il predetto documento con un DUVRI "Dinamico" riferendolo riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad

¹³ Tale Allegato, non potendo essere redatto prima dell'Aggiudicazione, sarà predisposto dalla Stazione Appaltante prima della Stipula del Contratto

eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi.

Si specifica che la redazione del citato DUVRI è da considerarsi conclusa con la redazione di un verbale di cooperazione e coordinamento da redigere tra l'Ente di Forza Armata e la Ditta incaricata di svolgere varie fasi lavorative interessate dai rischi interferenziali individuati e le discendenti misure di risoluzione/mitigazione individuate.

3. I costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dal suddetto Ente AM con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni oppure qualora non sostenibili da soddisfare attraverso le previste forme di richiesta fondi stabiliti da ciascuna Forza Armata.

4. L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dalla Ditta, seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

ARTICOLO 36 - MISURE RESTRITTIVE IN MATERIA DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

1. La Ditta è obbligata alla piena osservanza delle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

2. L'elaborazione della richiesta di licenza di esportazione per il materiale rimane di competenza della Ditta al ricevimento dei documenti necessari ("Certificato dell'utente finale") da parte dell'A.D.

3. Le esportazioni sono soggette a tutti gli atti amministrativi del Governo _____, sono conformi a tutte le leggi e gli statuti e saranno

soggette alla preventiva valutazione e approvazione del Dipartimento di Stato di qualsiasi Contratto di Assistenza Tecnica o Licenza separata relativa al presente Contratto. I dati tecnici, l'hardware o i servizi relativi alle apparecchiature militari esportate da _____ e coperti dal presente Contratto, e qualsiasi apparecchiatura militare che possa essere esportata da _____ e qualsiasi apparecchiatura militare che possa essere prodotta utilizzando tali dati tecnici o servizi non potranno essere trasferiti a terzi o ad una parte di un paese terzo o a un cittadino di un paese terzo, salvo nei casi specificamente autorizzati nel presente documento, a meno che il Governo italiano non abbia ottenuto la preventiva approvazione scritta dal Governo _____.

4. La seguente dichiarazione deve essere inserita nella domanda di esportazione della spedizione, nella polizza di carico o nella lettera di trasporto aereo e nelle fatture di tutti i prodotti esportati da _____ oggetto del presente Contratto: "Questi prodotti sono autorizzati dal Governo _____ per l'esportazione in Italia. È vietata qualsiasi deviazione dalla legge _____".

5. Nel caso in cui il Governo _____ rifiuti di concedere un'autorizzazione o revoca o sospende un'autorizzazione concessa per l'esportazione di qualsiasi articolo coperto da questo Contratto, comprese le parti di ricambio, le attrezzature di supporto a terra o i dati tecnici e tale rifiuto, revoca o sospensione è, a giudizio della Ditta, una potenziale causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto o può portare a un divieto di esportazione di tali articoli per un periodo superiore a sei (6) mesi, la Ditta dovrà darne comunicazione per iscritto all'A.D. Qualora

l'A.D. non sia in grado di ottenere una licenza o di revocare tale revoca o sospensione entro novanta (90) giorni di calendario dal ricevimento di tale avviso, l'A.D. si riserva la facoltà di procedere in conformità con l'Artt. 38 ovvero 40.

ARTICOLO 37 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n. B68578B1AC.

2. L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

3. Parimenti, nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a

lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 2, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.

ARTICOLO 38 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'Art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- malafede, frode o negligenza nella esecuzione del Contratto da parte del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale; mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del Contratto;
- subappalto non previsto o non autorizzato

- sub-fornitura non comunicata;

2. Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso alla Ditta è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

3. Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Art. 18 (PENALITA'), nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte le prestazioni previste dal presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute nell'Art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. In particolare, è riservata all'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del contraente inadempiente nei seguenti casi:

- esito negativo della Verifica di Conformità, qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il termine concesso dall'A.D., i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite;
- inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti Art. 9 (CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI) e Art. 20 (ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ);
- rifiuto di fare eseguire i controlli di cui ai precedenti Art. 5 (CONDIZIONI PARTICOLARI);
- la mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto da parte della Ditta, per una quota parte superiore al 35% delle suddette prestazioni contrattuali;

- nel caso l'A.D. accerti che la Ditta non disponga più dei requisiti tecnici previsti dalla norma della D.A.A.A. per il mantenimento della nomina di Ditta Responsabile di Sistema per il Sistema d'Arma Tanker _____.

4. L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

5. In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione raggiunta alla data di comunicazione mediante PEC da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

ARTICOLO 39 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. Qualora il ritardo nella presentazione alla Verifica di Conformità e/o nella consegna del materiale superi i 365 giorni calendariali senza che la Ditta abbia fornito alla D.A.A.A. un'adeguata e tempestiva giustificazione, o nel caso in cui tale giustificazione non venisse ritenuta accettabile, la D.A.A.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente Ordine di Acquisto mediante comunicazione scritta alla Ditta procedendo ad incamerare la cauzione per il valore del materiale non presentato alla Verifica di Conformità e/o non consegnato, o comunque in misura proporzionale alla parte del Contratto non eseguita. Resta salvo quanto previsto dall'Art. 1455 del codice civile.

2. In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa di forza maggiore di cui all'Art. 16, ciascuna parte è liberata dai propri

obblighi. Di conseguenza si dovrà procedere con la restituzione dei materiali consegnati quali G.F.X. e non saranno dovuti ulteriori pagamenti.

3. La D.A.A.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente ordine di acquisto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le Parti, oltre al 10% dell'importo residuale necessario per raggiungere i 4/5 dell'ammontare globale del contratto relativo all'importo delle prestazioni contrattuali ancora non eseguite e/o non ancora presentate a verifica di conformità. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 40 - VINCOLO CONTRATTUALE

1. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

ARTICOLO 41 - MODIFICHE – AGGIORNAMENTI – VARIANTI

1. È facoltà della D.A.A.A. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dei lavori si rendesse necessario e opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) della D.A.A.A. e dal Responsabile di Programma per la Ditta in conformità a quanto previsto

dagli Artt. 100 e 101 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

2. Le modifiche che comportano:

- a) un incremento o una riduzione degli oneri a carico della D.A.A.A.;
- b) cambiamenti ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto e nei suoi Allegati, pur non significando variazioni degli oneri a carico D.A.A.A., daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al Contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a) e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.

Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del Programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico della D.A.A.A. e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi e alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra le Parti, sulla base un Verbale di Modifica/Rettifica, controfirmato dalle stesse.

- 3. La Ditta non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso la Ditta introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza la D.A.A.A. ritenga necessari.
- 4. In corso di esecuzione, qualora si renda necessario, è facoltà della D.A.A.A. richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del Quinto dell'importo del Contratto, alle medesime condizioni originariamente previste. Le modalità di introduzione di tale ultima modalità di modifica, saranno regolate dagli Artt. 100 e 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 nonché dall'Art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 42 - ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

1. In conformità con quanto previsto dall'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 le spese registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante. Ai sensi dell'Art. 8/*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Per quanto attiene all'imposto di bollo, si rinvia specificamente all'Art.2 del predetto Allegato I.4 D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 43 - VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E DIVIETO

TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO

1. La Ditta, al di fuori delle ipotesi previste dall'Art. 26 (SUBAPPALTO), è tenuta a eseguire in proprio i servizi e le forniture oggetto del presente Contratto, pertanto, sono vietate le variazioni soggettive nella titolarità del contratto consistenti nel trasferimento del presente Contratto a terzi o nel trasferimento o locazione di azienda o rami d'azienda che includano attività contrattuali in essere.
2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità del presente Contratto, la Ditta si trovi costretta da caso fortuito (es. fallimento, insolvenza ecc.) ad apportare modifiche soggettive alla titolarità del Contratto, deve darne comunicazione alla D.A.A.A. che avrà facoltà di scegliere se autorizzare/accettare la modifica proposta dalla Ditta o recedere dal Contratto ai sensi dell'Art. 38 (RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO).
3. Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni nella denominazione sociale della Ditta, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D.
4. L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ARTICOLO 44 - PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'Art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché dell'Allegato 11 del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 28 aprile 2022, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente

Contratto (vedi Allegato "B¹⁴").

ARTICOLO 45 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* o procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

¹⁴ Tale Allegato sarà sottoscritto dall'Operatore Economico aggiudicatario prima della stipula del Contratto.

4. La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e Artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b) e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché artt. 20, 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

7. Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati.

8. La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 46 - COMUNICAZIONI

1. Salvo che comunicazioni alla Ditta saranno inviate al seguente indirizzo: sia diversamente specificato negli articoli del presente Ordine di Acquisto, le

“ _____ Ditta _____ ”

2. Le comunicazioni alla D.A.A.A. saranno inviate al seguente indirizzo:

“MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità

Via di Centocelle 301, 00175 ROMA - ITALY

e-mail armaereo@armaereo.difesa.it

e-mail _____

Tel. +39 06 46913 _____ ”

3. Ciascuna delle parti informerà l’altra in caso di variazione della ragione sociale e cambio dei suddetti indirizzi.

ARTICOLO 47 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Per l'esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la
Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Si dà atto che le Parti hanno negoziato e concordato il presente Atto
articolo per articolo e non hanno utilizzato condizioni generali di
contratto predisposte da uno dei contraenti.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

INDICE

Art. 1	PREMESSA NARRATIVA
Art. 2	ABBREVIAZIONI E ACRONIMI
Art. 3	OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 4	CONDIZIONI GENERALI
Art. 5	CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 6	DURATA E OPERATIVITA' DEL CONTRATTO
Art. 7	PREZZI
Art. 8	REVISIONE PREZZI
Art. 9	CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI
Art. 10	GARANZIA BANCARIA
Art. 11	GESTIONE CONTRATTUALE, ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA
Art. 12	MATERIALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E DATI DI FORNITURA GOVERNATIVA

Art. 13	ASSICURAZIONI DEI MATERIALI A.D. IN CONSEGNA ALLA DITTA E DEL PERSONALE A.D. PER PROVE E VERIFICHE TECNICHE/DI CONFORMITÀ
Art. 14	LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ
Art. 15	CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Art. 16	CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE
Art. 17	VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA
Art. 18	PENALITÀ
Art. 19	LETTERA DI CREDITO, FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Art. 20	ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Art. 21	CERTIFICATO DI TIPO MILITARE E CONTROLLO CONFIGURAZIONE
Art. 22	GESTIONE CONTINUED/CONTINUING AIRWORTHINESS
Art. 23	CODICE NATO E CODICE A BARRE
Art. 24	NORME U.N.I.
Art. 25	OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE
Art. 26	SUBAPPALTO E SUBFORNITURA
Art. 27	DIRITTI DI TERZI
Art. 28	RESPONSABILITÀ
Art. 29	VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO
Art. 30	GARANZIA
Art. 31	CONTROVERSIE
Art. 32	TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Art. 33	TUTELA DEI LAVORATORI
Art. 34	ASSICURAZIONI SOCIALI
Art. 35	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 36	MISURE RESTRITTIVE IN MATERIA DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
Art. 37	OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 38	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 39	RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
Art. 40	VINCOLO CONTRATTUALE
Art. 41	MODIFICHE – AGGIORNAMENTI – VARIANTI
Art. 42	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI
Art. 43	VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO
Art. 44	PATTO DI INTEGRITÀ
Art. 45	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 46	COMUNICAZIONI
Art. 47	ELEZIONE DEL DOMICILIO

ELENCO ALLEGATI:

A	CAPITOLATO TECNICO
B	PATTO DI INTEGRITÀ
C	ARTICOLAZIONE DEI LOTTI, PIANO DEI PAGAMENTI E CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
D	METODOLOGIA DA APPLICARE PER IL CALCOLO DELLA REVISIONE PREZZI
E	MATERIALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E DATI RESI DISPONIBILI DALL'A.D. (GFX)
F	DUVRI STATICO